

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esistenza di errori nella formula di valutazione, sulla contraddittorietà delle istruzioni agli offerenti, sulla violazione delle istruzioni agli offerenti, sulla violazione del capitolato d'oneri, sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione.
  - Le ricorrenti lamentano che la formula di valutazione illustrata nel capitolato d'oneri conteneva un certo numero di errori. Inoltre, il comitato di valutazione ha utilizzato una formula diversa da quella annunciata senza informarne gli offerenti e ha utilizzato valori tratti da una tabella diversa da quella presentata nelle risposte alle domande degli offerenti.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 110 del regolamento finanziario e dell'articolo 149 del regolamento delegato — La formula non conduce all'attribuzione del contratto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
  - Le ricorrenti sostengono che la tabella da cui il comitato di valutazione ha tratto i valori per applicare la formula di valutazione non corrisponde al modo in cui il contratto dovrebbe essere eseguito. Di conseguenza, gli elementi presi in considerazione non corrispondono alle esigenze effettive del Parlamento europeo, il che condurrà necessariamente all'attribuzione dei contratti a cascata a offerenti che non presentano l'offerta economicamente più vantaggiosa per le sue esigenze.
3. Terzo motivo, vertente sul carattere vago e ambiguo del capitolato d'oneri.
  - Le ricorrenti fanno valere che, attraverso le sue lettere, il Parlamento europeo introduce un'interpretazione del capitolato d'oneri contraddittoria rispetto ad altre sezioni dello stesso capitolato, alle risposte dei suoi stessi servizi e agli obiettivi del contratto attribuito. Di conseguenza, il capitolato d'oneri può indurre gli offerenti in errore, impedendo loro di elaborare la miglior strategia di determinazione dei prezzi e quindi, di presentare la loro migliore offerta.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e delle forme sostanziali.
  - Le ricorrenti asseriscono che l'informazione che è stata loro trasmessa con le lettere del Parlamento europeo dopo l'annuncio dell'attribuzione del contratto nella gara d'appalto controversa non costituisce una motivazione adeguata, poiché è ampiamente insufficiente a consentire alle ricorrenti di applicare la formula di valutazione e di verificarne la correttezza. Il Parlamento europeo non ha reso pienamente noti gli elementi presi in considerazione per applicare la formula di valutazione, anche se l'offerta economica del primo aggiudicatario nel contratto a cascata è stata il fattore decisivo per classificare le ricorrenti come secondo miglior offerente, poiché l'offerta delle ricorrenti era stata classificata prima con ampio margine nella valutazione qualitativa delle offerte e la classifica è cambiata solo dopo che è stato preso in considerazione il prezzo.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del capitolato d'oneri e dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
  - Le ricorrenti sostengono che, in base alle informazioni pubblicamente disponibili, due società che partecipavano in lotti «esclusivi», compreso il primo aggiudicatario del contratto a cascata del lotto 3, si sono fuse e, pertanto, ad esse non possono essere attribuiti i suddetti contratti. Detti aggiudicatari sarebbero in evidente conflitto di interessi se fossero effettivamente invitati ad eseguire il contratto.

---

**Ricorso proposto il 24 novembre 2014 — Red Lemon/UAMI — Lidl Stiftung (ABTRONICX2)**

**(Causa T-776/14)**

(2015/C 046/71)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «ABTRONICX2» — Domanda di registrazione n. 8 534 943

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 settembre 2014 nel procedimento R 2078/2013-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare l'opposizione all'UAMI;
- condannare l'UAMI alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

## **Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 settembre 2014, causa F-26/12, Cerafogli/BCE**

(Causa T-787/14 P)

(2015/C 046/72)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e M. López Torres, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

*Controinteressata nel procedimento:* Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italia)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del 18 settembre 2014, nella causa F-26/12, Cerafogli/BCE;
- accogliere i motivi presentati dalla ricorrente in primo grado; e
- disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errato richiamo della sentenza *Grolsh* in controversie riguardanti il personale, interpretando così in maniera errata la portata del principio della tutela giurisdizionale effettiva, alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, e vertente sulla carenza di motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei diritti di difesa dell'istituzione, violando lo scopo della procedura precontenziosa, sulla mancata considerazione di fatti rilevanti e sull'errata interpretazione del principio della certezza del diritto.